



Tribunale Ordinario di Trento
Specializzata delle Imprese Cautelari CIVILE

ORDINANZA NEL FASCICOLO N. 2468 DELL'ANNO 2023

FRA

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI (C.F. 97045640154), con il patrocinio dell'avv. FIORIO PAOLO MARIO SILVIO e SEMINARA ANTONIO PAOLO (SMNNNP90P26G273C) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 24 10123 TORINO; MOSER FRANCO (MSRFNC72L12L378O) VIA DIETRO LE MURA B, 13 38100 TRENTO;

ATTORE o RICORRENTE

;

E

AUTOVIA S.R.L. (C.F. 03200690372), con il patrocinio degli avv. VENTURIELLO MICHELE e

CONVENUTO o RESISTENTE

Il Giudice dott. Giuliana Segna, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024, osserva:

l'Associazione Movimento Consumatori ha proposto un giudizio ai sensi dell'art. 140 – ter e ss. Codice del Consumo (introdotto dal d.lgs 10 marzo 2023 n.28) diretto a fare accertare che alcune clausole, contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte da Autovia srl, sono illegittime in quanto contrarie agli interessi collettivi dei consumatori ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;

l'art. 140 quater Codice del Consumo attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 (tra le quali è indubbiamente compresa anche l'attuale ricorrente) la legittimazione a proporre azioni inibitorie e compensative nei

confronti del professionista che violi le disposizioni contenute nell'allegato II-septies (tra le quali sono ricompresi gli artt. 19 ss codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette e gli artt. 33 e segg. codice consumo in materia di clausole abusive);

in corso di causa l'Associazione Movimento Consumatori ha, altresì, proposto un'azione inibitoria sommaria, così come previsto dall'art. 140-octies, comma 5 Codice Consumo, il quale statuisce che *“quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140 ter, comma 2”*;

come più volte ricordato dalla giurisprudenza (ampiamente richiamata nel ricorso introduttivo) il requisito richiesto e relativo alla presenza di “giusti motivi di urgenza” ha una valenza ben diversa dal “pregiudizio imminente ed irreparabile” richiamato dall'art. 700 cpc, ma è insito nella natura collettiva dei diritti protetti dalla normativa consumeristica (*“la suddetta inibitoria può essere concessa in tutti i casi in cui la prosecuzione dell'uso della clausola illegittima è suscettibile di ledere l'interesse collettivo dei consumatori alla trasparenza e correttezza dei contratti”*: tra le tante, Tribunale Roma 28 giugno 2003);

è, invero, evidente che, allorchè venga ravvisata la sussistenza di clausole che violano le disposizioni indicate nell'allegato II-septies del D.lgs 10 marzo 2023 n.28, sussiste l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti dei consumatori, attraverso l'adozione di un tempestivo provvedimento che assicuri la cessazione della violazione; soprattutto in quei casi in cui i consumatori con difficoltà riescono ad agire singolarmente e tempestivamente (*“sussiste, quindi il requisito dei “giusti motivi d'urgenza” ex art. 37 e 140 codice di Consumo in quanto nell'attesa del giudizio di merito ossia l'azione inibitoria collettiva ordinaria, i consumatori rimarranno nell'ignoranza e per molti di loro si verificherà la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito se non verranno tempestivamente avvisati”*: Tribunale di Milano 3 novembre 2020);

si tratta, quindi, di esaminare le singole clausole denunciate dalla ricorrente al fine di valutare se – sulla base di una valutazione sommaria ed anticipata – sussistono profili di abusività;

al riguardo, va evidenziato che (sentenza n. 785 del 09/01/2024) *“nell'attuale assetto normativo esiste una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del Consumo, applicabile non solo in relazione al contratto di vendita ma in relazione a tutti i*

contratti in cui è parte il consumatore (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n.14775).

3.7. Il sistema di tutela istituito con la Direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista, sia per quanto riguarda il potere negoziale, sia per quanto riguarda il livello di informazione (v., in particolare, sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

3.8. La normativa speciale introduce, quindi, una specifica disciplina diretta ad appianare le disuguaglianze sostanziali fra soggetti titolari di poteri contrattuali differenti, integrativa della normativa codicistica, enucleando una forma di tutela privatistica differenziata su base personale, applicabile esclusivamente in ragione della qualifica soggettiva rivestita dalle parti contraenti”;

va, altresì, ricordato che la Cassazione ha precisato che “*l’art.33 del Codice del Consumo riproduce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la quale prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori se, malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio in danno del consumatore. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55)*”;

l’art. 33 comma 1 del Codice del Consumo contiene, pertanto, un’enunciazione di ordine generale, statuendo che devono ritenersi vessatorie le clausole che “*determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*”;

successivamente tale norma prevede una lista di clausole in relazione alle quali opera una presunzione legale di vessatorietà; anche se tale lista – come sopra precisato – assume un carattere meramente indicativo ed orientativo in quanto viene sempre fatta salva la possibilità di ritenere vessatorio altre clausole, anche se le stesse non sono ricomprese in tale lista.

Vanno, quindi, esaminate le singole clausole oggetto del ricorso introduttivo.

1. Clausole relative alle penali per contravvenzioni e mancato pagamento dei pedaggi.

Gli originali Termini e condizioni di noleggio (doc. 3.1) contenevano la seguente clausola:
“6.1 (...) Il Cliente si obbliga a: (...) j) obblare qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente durante il periodo di noleggio e a darne comunicazione al Locatore al momento della restituzione del veicolo. Qualora la violazione non obblata, ovvero obblata, ma senza relativa comunicazione di cui al periodo precedente, fosse inviata al Locatore e fosse riconducibile al periodo di noleggio in questione, la stessa verrà gestita con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 60,00 iva compresa; k) pagare i pedaggi autostradali, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo i parcheggi pubblici e privati ecc. durante il periodo di noleggio. Qualora detti costi venissero richiesti al Locatore e questi fossero riconducibili al periodo di noleggio, gli stessi verranno gestiti con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 30,00 iva compresa...”;

la società convenuta, costituitasi nel giudizio di merito con comparsa depositata il 19.1.24, ha asserito di aver modificato le condizioni generali di noleggio ed ha prodotto le nuove condizioni (doc.1);

tali clausole recitavano:

3.2 Il Cliente è responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguente a violazione del codice della strada o di altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi ed in generale delle somme connesse all'utilizzo del veicolo durante il periodo di noleggio e si obbliga a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente anticipate, ivi incluse, le spese postali ed amministrative necessarie alla richiesta di rimborso. Il cliente autorizza sin da ora il Locatore ad addebitare altresì il costo di gestione di ogni pratica amministrativa connessa a tali richieste ed il servizio di rinotifica dei verbali. È fatta salva la possibilità per il Cliente di dimostrare che i suddetti inadempimenti e/o danni al veicolo siano dipesi da cause a lui non imputabili. Tale clausola non inverte in ogni caso l'onere probatorio ne preclude tantomeno la possibilità di proporre eventuali eccezioni ai sensi di legge...

3.4 I costi a carico del Cliente sono stabiliti nella tabella “Penalità risarcitorie” e nel tariffario disponibili sul sito www.autovia.it”;

esaminando tale tariffario si evidenzia come le penali erano rimaste invariate; con la conseguenza che non si ravvisava alcuna rilevante e significativa modifica di tali condizioni generali;

le clausole sopra indicate, pertanto, addebitavano al cliente-consumatore una penale – che si aggiungeva al costo della sanzione amministrativa – nel caso in cui non avesse comunicato alla società l'avvenuto commissione di tale illecito amministrativo; e tale circostanza operava sia nell'ipotesi in cui i clienti avessero già provveduto spontaneamente al relativo pagamento, sia nell'ipotesi in cui non avessero neppure conoscenza di aver commesso un illecito (nel caso in cui non fosse intervenuta una contestazione immediata della contravvenzione);

in particolare, tale clausola (correttamente qualificata come clausola penale) è già stata qualificata come vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo sia nel provvedimento adottato il 24.5.2022 (doc.5) dall'AGCM, sia dalla sentenza emessa dal TAR Roma dd. 7.6.2023 (doc. 14) che ha respinto la domanda di annullamento di tale provvedimento emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

le motivazioni addotte in tali pronunce paiono corrette e sono condivise anche da questo Giudice ordinario (*“I In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.... infatti, Autovia addebita la penale ai clienti consumatori a prescindere dal pagamento spontaneo della contravvenzione da parte di questi ultimi, non solo nel caso in cui gli stessi, ad esempio, dimentichino di comunicare al professionista, al momento della riconsegna del veicolo, l'avvenuto pagamento, ma anche in tutti i casi nei quali non ricevano la notifica della contravvenzione contestualmente alle infrazioni che risultano rilevate a distanza e/o attraverso sistemi automatizzati (il cui utilizzo è diffuso e crescente) da parte degli enti accertatori e che, di conseguenza, sono necessariamente notificate agli stessi clienti in un momento successivo, a seguito della comunicazione dei rispettivi dati identificativi da parte del professionista. 28. Siffatta clausola penale risulta ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell'attività gestionale che il professionista è tenuto a svolgere, in qualità di proprietario dell'autoveicolo noleggiato, a seguito della notifica di una contravvenzione o di qualunque altra violazione del CDS, che si sostanzia in concreto: (i) nella mera comunicazione, all'ente accertatore che ha comminato la relativa sanzione amministrativa pecuniaria o avanzato altre pretese, dei dati anagrafici e identificativi del*

cliente che aveva noleggiato il veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all'ente accertatore"; sentenza Tar Lazio: "va rilevato come i dati di bilancio prodotti sub 11.1. dalla parte ricorrente evidenziano (per l'anno 2020) crediti per oltre € 800.000,00, derivanti dalle ridette penalità, a fronte di oneri per multe ed ammende verbali stradali per circa € 10.000,00. In ogni caso, appare palese lo squilibrio creato dall'imposizione della clausola da parte del professionista, finalizzata a far gravare sul consumatore un onere economico dal quale non si può sottrarre neppure tenendo una condotta diligente: invero, va rilevato che la penale è esigibile anche in caso di illegittimità della contestazione amministrativa, non potendo il consumatore in alcun modo sottrarsi al pagamento in favore della società di autonoleggio. 9.5. Quanto alla tesi, avanza dalla società, della necessità di coprire i costi sostenuti dal professionista per la gestione della pratica amministrativa (circostanza immutata a seguito della novella legislativa), va osservato che trattasi di argomentazione non condivisibile. Invero, l'imposizione di una tariffa à forfait appare manifestamente sproporzionata, considerato che la necessità di un'organizzazione aziendale che possa recuperare i dati anagrafici degli utilizzatori dei veicoli è connessa con la prestazione del servizio di autonoleggio: in altre parole, risultando sempre necessario conservare la documentazione relativa ai vari contratti stipulati, sia per ragioni fiscali, sia a fini di tutela delle proprie ragioni nei confronti dei consumatori (ad esempio un danno occulto scoperto dal professionista solo dopo la riconsegna), appare evidente che la gestione della pratica concernente la sanzione amministrativa non determina alcun mutamento nell'organizzazione aziendale. Conseguentemente, risulta palese che la somma domandata non possa considerarsi necessaria a coprire i costi del servizio di cui, peraltro, non beneficia il consumatore, ma l'ente accertatore dell'infrazione");

analoghi profili di vessatorietà si pongono, per le stesse ragioni sopra enunciate, con riferimento alla penale (di importo di € 30,00) prevista nel caso di mancato pagamento di pedaggi (come, del resto, incidentalmente rilevato anche nel provvedimento dell'AGCOM:". Con riferimento ai presunti "due strumenti di riequilibrio degli obblighi e dei diritti dei consumatori" che Autovia riferisce di aver adottato, si evidenzia anzitutto che la previsione di una penale di importo inferiore (€ 30,00) in caso mancato pagamento di pedaggi (violazione dell'articolo 176 CDS), in ragione dell'asserito lavoro semplificato con

conseguente minor costo per l'azienda, sebbene non costituisca oggetto di accertamento nell'ambito del presente provvedimento, appare parimenti manifestamente eccessiva in relazione ai medesimi criteri e parametri di valutazione sopra enunciati)");

in occasione dell'udienza del 27 marzo 2024 la Autovia srl ha depositato le nuove condizioni generali, asserendo di aver eliminato entrambe le penali; le condizioni attualmente vigenti recitano:

“3.2 Il Cliente è responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguente a violazione del codice della strada o di altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi ed in generale delle somme connesse all'utilizzo del veicolo durante il periodo di noleggio. 3.3 La violazione di un qualunque obbligo previsto dalla circolazione stradale, qui inteso anche come obbligo primario a carico del Cliente, che avrà determinato il coinvolgimento della Società comporterà ai fini dell'art. 196 C.d.S. la comunicazione all'Ente accertatore del soggetto che nelle circostanze di data, ora e luogo di cui alla contestazione deteneva l'autoveicolo in virtù del contratto di noleggio. Solo in caso di sottoscrizione del servizio di consulenza ed assistenza o di uno dei pacchetti che includano lo stesso servizio appena citato, la Società comunicherà la notificazione dell'accertamento e assisterà il Cliente nella verifica della fondatezza della contestazione, fornendo la documentazione anche fotografica relativa all'infrazione al Cliente, nonché per ogni altra assistenza inerente al verbale e all'eventuale necessità di impugnazione”. Il costo del servizio di consulenza ed assistenza, definito in tabella Gestione/Assistenza verbali, è reperibile sul sito autovia al link <https://www.autovia.it/accessori.pdf>”;

le penali oggetto di contestazioni sono state eliminate ed è stato stabilito che la società non provvederà automaticamente a comunicare al conducente l'avvenuto accertamento amministrativo e l'irrogazione della sanzione, ma che tale servizio potrà essere richiesto e disposto solo dietro il pagamento di un corrispettivo (determinato in € 5,00 al giorno e fino ad un massimo di € 35,00);

tale circostanza, tuttavia, non esclude la cessazione della materia del contendere (come statuito dall'art. 140 ter u.c. codice consumo: *“La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere”*);

invero, se non sussiste l'interesse ad ottenere una pronuncia inibitoria che ordini alla Autovia spa di cessare l'inserimento di tali clausole abusive nei contratti futuri o in quelli

attualmente pendenti (si veda, al riguardo, le comunicazioni interne inviate dalla società convenuta, nelle quali viene data indicazione di non applicare le penali, anche se previste nei contratti sottoscritti) permane, tuttavia, l'interesse a far accertare il carattere abusivo di tali clausole e di disporre i necessari obblighi pubblicitari ed informativi in modo da portare immediatamente a conoscenza il presente provvedimento ai singoli consumatori (ai quali, nel passato, siano già state concretamente applicate tali penali), al fine di renderli edotti della possibilità di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito (evitando la prescrizione dei loro diritti).

2. Penali in caso di sinistri e danni ai veicoli.

I precedenti Termini e condizioni di noleggio (doc. 3.1) contenevano la seguente clausola:

“6.5. Il Cliente si obbliga inoltre, in caso di sinistro stradale derivante da propria totale o parziale responsabilità, ovvero in caso di sinistro senza controparte, a risarcire il Locatore di qualsiasi danno occorso al veicolo oggetto del contratto di noleggio..

In caso di sinistro causato dal Cliente, anche in caso di acquisto dei pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penalità risarcitorie danno e/o furto, verrà addebitato Euro 183,00 iva compresa per la gestione amministrativa del sinistro. A tale importo verranno aggiunte la spesa gestione del danno pari ad Euro 61,00 iva compresa e le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio. 6.7. Il Cliente in caso di danno causato al veicolo, è responsabile alla spesa per la produzione della stima tecnica del danno. Tale somma è pari ad Euro 61,00 iva compresa oltre al danno riscontrato al rientro e al fermo tecnico”;

pertanto, in caso di danno o di furto – a prescindere dell'entità del danno –venivano addebitate al consumatore penali per € 305,00 (che si aggiungevano all'importo del danno ed al fermo tecnico);

Le condizioni vigenti nel 2023 (prodotte anche dalla convenuta sub doc.1) riproducevano tali penali, tra l'altro facendo un mero richiamo e rinvio ad un altro documento, denominato “accessori”(3.4 *I costi a carico del Cliente sono stabiliti nella tabella “Penalità risarcitorie” e nel tariffario disponibili sul sito www.autovia.it Nello specifico al costo sostenuto per eventuali danni o furto, verranno aggiunte: - la spesa gestione pratica danno - le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio. - La spesa per la produzione della stima tecnica del danno - la spesa di gestione pratica furto”).*

Esaminando tale documento si può verificare che le penali erano persino aumentate; in particolare tra gli accessori era prevista:

“spesa gestione amm. sinistro passivo: € 183,00;

spesa gestione danno: € 183 (e non più € 61);

stima tecnica: € 61,00;

spesa gestione pratica furto: € 183,00 oltre al costo del carburante” (in precedenza non menzionato);

pertanto, in caso di danno o di furto – a prescindere dell’entità del danno –venivano addebitate al consumatore penali per € 427,00;

tali penali (che risultavano dovute anche in presenza delle coperture assicurative particolari) presentavano profili di illiceità in quanto erano prive di giustificazione causale, comportando una duplicazione di voci risarcitorie (spese gestione amministrative e spesa gestione danno) e risultando manifestamente eccessive.

Le nuove condizioni generali, prodotte all’udienza del 27 marzo 2024, prevedono:

“3.4 Il Cliente è responsabile per eventuali danni, furti o incendi occorsi al veicolo in virtù e nei limiti dell’obbligo di custodia. I costi e le penali a carico del Cliente sono stabiliti per tipologia specifica, rispettivamente, nella tabella “Policy Danni - Costi e risarcimenti”, disponibile al link: <https://www.autovia.it/policy-danni.pdf> e “Servizio & Accessori”, disponibile al link: <https://www.autovia.it/accessori.pdf>. Nello specifico, al costo sostenuto per eventuali danni o furti, verranno aggiunte qualora eventualmente applicabili al caso di specie:

• la spesa gestione pratica danno/sinistro; • le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio; • la spesa per la produzione della stima tecnica del danno ove necessaria; • la spesa di gestione pratica furto;

esaminando il documento allegato “policy danni” risulta che attualmente le penali sono così determinate:

“spesa gestione amm. sinistro passivo: € 80,00;

spesa gestione danno: € 0 per danni fino a € 100; € 80,00 per danni da € 101,00;

spesa gestione pratica furto: € 183,00 oltre al costo del carburante”;

stima tecnica: € 61,00”.

Le penali sono rimaste – sostanzialmente - invariate e la riduzione della voce “spesa gestione amministrative” (da 183,00 ad € 80,00) e della voce “spesa gestione danno” (che è,

tuttavia, rimasta per un importo persino superiore a quello previsto nelle condizioni generali vigenti prima del 2023) non è sufficiente ad evitare le criticità relative alla eccessività ed alla duplicazione di tali penali, nei termini sopra evidenziati;

3. Clausola che regola la richiesta di rientro del veicolo.

I precedenti Termini e condizioni di noleggio (doc. 3.1) contenevano la seguente clausola: “3.4 *Qualora Autovia faccia richiesta di rientro del veicolo, prima della scadenza del contratto, per proprie esigenze amministrative e/o commerciali, il conducente è obbligato a consegnare il mezzo nella filiale di uscita o nella sede di Autovia a lui più vicina, entro e non oltre 72 ore dalla richiesta, salvo il risarcimento dei danni causati per la mancata consegna nei tempi previsti*”.

Anche le condizioni generali prodotte con la comparsa di risposta (doc.1) riproducevano tale clausola (punto 4.3.).

Le attuali condizioni generali (depositate all’udienza del 28.3.2024) recano una differente clausola: “4.3 *Qualora Autovia faccia richiesta di rientro del veicolo, prima della scadenza del contratto, per esigenze tecniche dovute a campagna di richiamo e sicurezza dalla casa automobilistica, il conducente è obbligato a riconsegnare il veicolo nella filiale di uscita o nella sede di Autovia a lui più vicina, entro e non oltre 48 ore dalla richiesta, pervenuta telefonicamente oltre che via e-mail. A seguito della riconsegna, verrà assegnato al cliente, in sostituzione, un altro veicolo di pari categoria*”;

le clausole previgenti erano sicuramente vessatorie in quanto riconoscevano al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto (lettera g) dell’art. 33 codice del consumo); si trattava, come è reso evidente dalla assoluta genericità della motivazione che giustificava l’esercizio di tale facoltà di recesso (“*per proprie esigenze amministrative e/o commerciali*”) di un vero e proprio recesso ad nutum; inoltre, era previsto anche la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in caso di mancata restituzione del veicolo entro i termini imposti dal concedente;

le nuove condizioni generali ancorano tale obbligo di restituzione ad una giustificazione specifica quale la presenza di “*esigenze tecniche dovute a campagna di richiamo e sicurezza dalla casa automobilistica*”;

pertanto, solo ove la casa costruttrice (e quindi, un soggetto estraneo al rapporto negoziale) segnali – per motivi tecnici – la presenza di problemi tecnici in una specifica tipologia di veicolo e suggerisca di impedirne la circolazione per esigenze di sicurezza, sussiste

l'obbligo del consumatore di restituire il veicolo e della società noleggiatrice di fornire al momento della riconsegna un veicolo di pari categoria, sostituendo in tal modo tempestivamente il mezzo;

va ritenuto, per mera completezza, che permane la questione relativa al fatto che la clausola non prevede che tale segnalazione di pericolosità del veicolo oggetto di noleggio – che giustifica sia la richiesta che l'obbligo di restituzione del mezzo noleggiato - debba essere pervenuta pervenire dalla casa costruttrice alla società convenuta dopo l'inizio del contratto di noleggio (integrando, quindi, una sorta di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile);

in caso, contrario, si potrebbero aprire problematiche relative all'avvenuta consegna al conducente di un veicolo che la società sapeva, sin dall'inizio – non essere idoneo alla circolazione o comunque essere pericoloso (con conseguente violazione dell'obbligo di consegnare veicolo adatto alla circolazione (*Art. 2 OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL LOCATORE 2.1 Il Locatore si obbliga alla consegna del Veicolo in condizioni di idoneità all'uso pattuito e quindi, avendone verificato la funzionalità..*”);

e quindi non è chiaro se la nuova clausola, stabilendo in capo al consumatore un obbligo di restituzione, limiti le eventuali possibilità di quest'ultimo di agire in via risarcitoria anche in un'ipotesi di inesatto adempimento da parte del professionista (art. 36 e 33 comma 2 lett. b) codice del consumo);

tale ulteriore questione, tuttavia, non è stata specificatamente allegata nel presente ricorso;

in ogni caso, come evidenziato anche al punto 1, permane l'interesse a far accertare il carattere abusivo di tale clausola (anche se sostituita nella nuova formulazione) e di disporre i necessari obblighi pubblicitari ed informativi in modo da portare immediatamente a conoscenza il presente provvedimento ai singoli consumatori (ai quali, nel passato, siano stati obbligati a restituire il veicolo noleggiato o abbiano subito una richiesta di danni per il ritardo nella riconsegna), al fine di renderli edotti della possibilità di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito (evitando la prescrizione dei loro diritti).

4. Clausola sul rimborso delle spese sostenute dal cliente per avarie e breakdown.

Gli originali Termini e condizioni di noleggio (doc. 3.1) contenevano la seguente clausola: “*il locatore si obbliga a rimborsare il cliente solo i costi e le spese sostenute nel corso del noleggio per guasti al veicolo purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta nonché documentate da idoneo documento fiscale intestato al locatore. Il locatore*

non sarà obbligato a rimborsare costi e/o spese sostenute dal cliente qualora non siano state preventivamente autorizzate in forma scritta”;

anche le condizioni generali prodotte con la comparsa di risposta (doc.1) riproducevano sostanzialmente tale clausola (punto 2.2: *“il locatore si obbliga alla restituzione dei costi e delle spese eventualmente sostenute dal cliente nel corso del noleggio per avarie o breakdown tempestivamente comunicati al locatore e non imputabili al cliente stesso, purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta nonché documentate da idoneo documento fiscale intestato al locatore”;*

e tale clausola è presente anche nelle condizioni generali attualmente vigenti e depositate da Autovia srl in data 27 marzo 2024 (art. 2.3”...*la restituzione dei costi e delle spese eventualmente sostenute dal cliente durante il noleggio, per avarie o breakdown (es. cambio olio) tempestivamente comunicati al locatore e non imputabili al cliente stesso, purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta, sarà possibile solo in presenza di fattura intestata al locatore”;*

tale clausola costituisce una deroga a quanto statuito dall’art. 1577, 2° comma c.c., il quale prevede che nel caso in cui la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, *“se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore “;*

le clausole sopra evidenziate paiono illegittime in quanto prevedono che il cliente possa ottenere il rimborso delle spese di riparazione, anche ove tali spese si siano rese necessarie per riparare vizi occulti o guasti del veicolo non imputabili al consumatore, solo ove vi sia una autorizzazione scritta da parte della società concedente; autorizzazione che viene rimessa alla mera e piena discrezionalità della locatrice;

tale previsione, pertanto, pone il consumatore in una posizione di soggezione rispetto alla società convenuta, la quale si riserva il diritto di concedere o negare l’autorizzazione ed il rimborso di tali spese.

5. deroga al foro competente

L’art. 11 delle condizioni generali di contratto vigenti fino al 2023 (doc. 3.1) prevedeva una deroga al foro del consumatore (*11. FORO: Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Trento”;*

tale clausola era indubbiamente vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. u) Codice del Consumo;

va evidenziato, tuttavia, che tale clausola era stata modificata già nelle condizioni vigenti nel 2023 (doc. 3.2: *Art. 6 FORO Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Trento. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto da un consumatore, il Foro competente è quello di residenza o domicilio dello stesso, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente articolo*"); e tale nuova clausola è stata riprodotta anche nelle condizioni depositate all'udienza del 27.3.2024.

6. Clausola di deroga alla franchigia e i danni imputabili al cliente.

Vanno esaminate le clausole previste nelle condizioni generali che si sono succedute nel tempo, con riferimento a tale aspetto.

Le condizioni del 2023 (doc.3.2) prevedevano:

3.3 il cliente è responsabile per eventuali danni, furti o incendi occorsi al veicolo.

3.4 i costi a carico del cliente sono stabiliti nella tabella "penalità risarcitorie" e nel tariffario disponibili sul sito www.autovia.it".

Esaminando tale documento (doc.15) si legge:

"Penalità risarcitorie/Franchigie.

Con Autovia il cliente ha sempre inclusi nel noleggio RCA- CDW (riduzione della penalità risarcitoria per danni) – TW (riduzione della penalità risarcitoria per furto)"

Segue un prospetto in cui vengono indicate le franchigie (per danni e per furto) con riferimento alle classi ed alle tipologie dei veicoli (ad es. Franchigia danni € 1.390,00 e franchigia furto € 1.500,00 per veicoli classe A-M-R-B-C-T).

Dalla lettura di tali clausole, pertanto, sembrerebbe che il cliente (anche senza la sottoscrizione delle coperture assicurative aggiuntive) disponga di una copertura assicurativa, fatto salvo l'obbligo di pagare la franchigia (che costituisce la parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell'assicurato) il cui ammontare varia in rapporto all'evento (danno o furto) ed alla tipologia di veicolo.

In realtà la questione non è più così chiara esaminando la clausola 3.8 la quale recita: *"sono sempre escluse dalle penalità risarcitorie, i danni causati dal cliente volontariamente al veicolo o per incuria, nonché quelli relativi agli interni del veicolo (inclusi quelli a cruscotto, airbag, cinture di sicurezza, touchscreen display ecc..) al sottoscocca, ai tetti ed*

alla centinatura dei furgoni commerciali. E' escluso anche il danno causato dalla mancanza di valutazione dell'altezza del veicolo e degli oggetti sporgenti o sovrastanti il tetto. Esclusi anche i danni quelli causato al kit frizione, dovuto al fuorigiri del motore, i danni derivanti da errato rifornimento di carburante, la rottura di componenti per la circolazione non autorizzate su strade dissestate. E ancora, rimangono esclusi i danni a gomme e cristalli, i danni causati da eventi atmosferici o atti vandalici o incendi e i danni arrecati da clienti o da terzi alle serrature del veicolo";

l'utilizzo del sintagma "sono esclusi dalle penalità risarcitorie" è improprio e non chiaro: se adottato in senso letterale, infatti, affermare che sono esclusi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni dal cliente (o, in altri termini, affermare che sono esclusi dalla franchigia, cioè dalla somma che grava sul cliente) dovrebbe comportare che tali danni rimangono totalmente a carico del noleggiatore;

è' tuttavia, evidente che non è certo in questi termini che la clausola è stata voluta e applicata da Autovia (come emerge anche dalla difesa svolta in causa);

l'utilizzo, quindi, di tale terminologia è fuorviante e non consente di attribuire alle clausole suddette un requisito di chiarezza e trasparenza;

va, altresì, evidenziato che – anche se venisse modificata la terminologia (con la introduzione di una chiara previsione che rimangono totalmente a carico del consumatore tutti i danni elencati al punto 3.8) diventerebbe, poi, del tutto fuorviante la previsione sopra indicata ai punti 3.4 ed alla tabella doc.15 sopra descritta;

invero, esaminando l'elenco dei danni previsto dal punto 3.8 non si riesce ad enucleare quali sarebbero le tipologie di danni che verrebbero fatti gravare sul consumatore solo nei limiti della franchigia (come dedotto dal doc.15); infatti la clausola 3.8 include tutti i danni (oltre che commessi con dolo) derivanti da incuria (e quindi da colpa) ovvero derivanti da fatti del terzo o da caso fortuito (quali eventi atmosferici);

a tale clausola si aggiunge la previsione generale di cui all'art.3.7 "il cliente sarà in ogni caso responsabile per i danni causati al veicolo per uso improprio derivanti da usura sproporzionata rispetto ai chilometri percorsi durante il noleggio o per qualsiasi uso in violazione di leggi e regolamenti"; con tale ultima dizione si devono ricomprendere ogni danno che derivi da qualsiasi una violazione (anche colposa) del codice della strada;

tali criticità non risultano essere state superate nella nuova formulazione di tale clausola nelle condizioni generali attualmente vigenti;

al punto 3.8 è stata sostituita la frase “sono sempre esclusi dalle penalità risarcitorie...” con la frase “*saranno, in ogni caso, esclusi dal valore della franchigia danni...*”;

si pongono, quindi, le stesse problematiche sopra evidenziate, considerato che escludere dei danni dalla franchigia significa, letteralmente, escludere che tali danni rientrino nell’ammontare di danni che gravano sul cliente; inoltre, l’elencazione omnicomprensiva delle tipologie di danni contenuta nella clausola 3.7 e 3.8 (che riproducono sostanzialmente le clausole previgenti) rende impossibile enucleare – in senso positivo – quali potrebbero essere i danni in relazione ai quali il consumatore risponde solo nei limiti della franchigia; non è, in alcun modo, condivisibile l’argomentazione difensiva svolta da parte convenuta - secondo cui “*la clausola è diretta ad escludere dai costi e/o penalità risarcitorie i danni provocati volontariamente dal cliente*” con la conseguenza che “*la clausola non presenta e non potrebbe mai presentare caratteri di abusività o vessatorietà, poiché diretta a neutralizzare delle predeterminazioni dei costi che il cliente doloso non merita di avere avendo provocato volontariamente il danno al veicolo*”- in quanto tale clausola non riguarda, come sopra specificato, solo i danni derivanti da una condotta dolosa, ma ogni tipologia di danni (anche derivanti da condotte connotate da una minima colpa o derivanti da caso fortuito);

tali clausole, pertanto, si pongono quali clausole scorrette ed ingannevoli ai sensi degli artt. 19 e segg. codice del consumo.

7. Ingannevole omissione nella procedura di prenotazione on-line delle penali e delle ulteriori limitazioni delle franchigie.

Le problematiche sopra evidenziate si ripropongono nella procedura di prenotazione on-line.

Infatti, una volta scelto nella home page il luogo di ritiro del veicolo ed il periodo di noleggio, compare una schermata con le varie tipologie di veicoli disponibili; cliccando sulla “i” (informazioni) presente sugli annunci (doc.16.1) compare una descrizione di cosa include il prezzo di noleggio, facendo sempre presente ad una copertura assicurativa che prevede una franchigia (cioè l’indicazione dell’importo che grava sul consumatore) per danni e furto, ovvero l’indicazione dell’importo massimo richiedibile ove si verifichi uno dei due eventi (doc.16.1: “*cosa include il prezzo? Oneri circolazione autoveicoli, Limitazione di Resp. per Danni, Limitazione di Resp. Furto, Incendio, Oneri Aeroportuali / Ferroviari, IVA inclusa*”);

nella successiva schermata (16.2) il consumatore può scegliere sulle coperture assicurative opzionali; in particolare, viene specificato che, nell'ipotesi in cui non si aggiunga il costo di una copertura assicurativa, opera una franchigia di € 1390,00 per danni e di € 1.500,00 per furto (in relazione a quella particolare tipologia di veicolo);

le informazioni riportate, pertanto, richiamano quanto sopra esposto nei punti 3.3 delle condizioni generali e nel tariffario (doc.15) richiamato dalla clausola 3.4;

non vi è alcuna informazione relativa alle limitazioni di responsabilità previste dall'art.3.7 e 3.8 (con tutte le problematiche in precedenza evidenziate), né in merito all'applicazione delle penali;

in tal modo il consumatore è – erroneamente – indotto a ritenere che la sua responsabilità per danni e per furto sia limitata all'importo della franchigia;

la problematica relativa alla mancata informazione e chiarezza in merito all'applicazione di penali si pone - con riferimento al procedimento di prenotazione on line - anche nell'ipotesi in cui vengano scelte le coperture assicurative (in quanto tali penali non vengono in alcun modo menzionate);

per quanto riguarda, invece, la mancata indicazione dei limiti di copertura indicati nell'art. 3.8 si ritiene che tale clausola non debba avere applicazione nel caso in cui si sia scelta una copertura assicurativa aggiuntiva (opzioni "Limited" o Freedom Now"), ma solo nell'ipotesi in cui si fosse optato per la c.d. formula base, cui fanno riferimento tali condizioni;

e del resto nelle stesse condizioni generali è previsto che *"3.6 pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penalità risarcitorie (anche dette "Franchigie") per danno e/o furto sono disponibili per il cliente presso tutte le nostre sedi di noleggio"*; intendendosi, in tal modo, chiarire che le condizioni e le esclusioni di copertura riferibili a tali pacchetti sono contenute proprio nella singola e specifica disciplina che riguarda tali coperture assicurative;

si evidenzia, infatti, che ove si applicasse l'art. 3.8 anche a tali ipotesi, i contratti assicurativi conclusi con i consumatori sarebbero del tutto nulli in quanto non sussisterebbe l'oggetto assicurato (in considerazione dell'omnicomprensività delle tipologie ricomprese nell'art. 3.7 e 3.8);

I provvedimenti richiesti.

L'art. 140 octies, comma 5 Codice del Consumo statuisce che *"gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far*

cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140 ter, comma 2”;

vanno pertanto, accolte le richieste avanzate dalla ricorrente, con la precisazione che il provvedimento inibitorio deve riguardare il divieto di applicare, sui contratti ancora vigenti, le condizioni generali ritenute vessatorie e previste nelle condizioni generali vigenti sino al marzo 2024 e deve, altresì, essere pronunciato con riferimento alle clausole che (pur modificate in parte) non sono state eliminate nelle condizioni generali attualmente vigenti; in particolare, in considerazione del fatto che le condizioni generali di contratto attualmente vigenti sono state – parzialmente modificate (con eliminazione di alcune clausole applicate in precedenza, e, in particolare, relative alle penali per illeciti amministrativi e per il mancato pagamento dei parcheggi, alla clausola di recesso anticipato, e di deroga alla competenza territoriale) si ritiene che – limitatamente a tali clausole - non sussista l’interesse attuale ad ottenere una pronuncia inibitoria attraverso il procedimento ex art. 140 octies codice consumo;

va, invece, inibito alla resistente l’inserzione nelle condizioni generali di contratto delle clausole – in quanto vessatorie – che dispongono l’applicazione di penali in caso di furto o danni ai veicoli e subordinano alla preventiva autorizzazione scritta del locatore il diritto al rimborso delle spese sostenute dal cliente per avarie e breakdown; va, inoltre, inibita – in quanto ingannevole e priva di chiarezza – l’inserzione nelle condizioni generali di contratto della clausola 3.8 (Deroga alla franchigia e previsione di danni sempre imputabili ai consumatori);

deve, inoltre, essere ordinato ad Autovia srl di fornire in modo chiaro, nella procedura di prenotazione on line, ogni informazione in merito alle penali oltre alle limitazioni alla copertura assicurativa ed alle franchigie applicabili nell’ipotesi in cui non vengano scelte coperture assicurative aggiuntive;

il comma 7 dell’art. 140, inoltre, prevede che *“si applicano il settimo e l’ottavo comma dell’articolo 840 sexiesdecies del codice di procedura civile”* il quale statuisce che *“con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei*

modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati”;

per quanto riguarda, invece, l'esigenza di “correggere ed eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate” tale tutela può essere garantita tramite un riequilibrio delle informazioni ai consumatori (Tribunale Milano ord.21.12.2009) per consentire agli stessi di avere tempestiva e concreta conoscenza dei loro diritti risarcitori e restitutori;

pertanto va ordinato alla convenuta l'adempimento dei seguenti obblighi di comunicazione: pubblicazione sulla home page del proprio sito internet di un avviso con un estratto del presente provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità delle clausole vessatorie ed illegittime e del loro diritto, nei limiti della prescrizione decennale, di ottenere la restituzione delle penali illegittimamente applicate;

invio di una comunicazione scritta a tutti i clienti che abbiano subito l'applicazione delle penali oggetto del presente giudizio, diretta ad informarli dell'illegittimità di tali clausole e del diritto, nei limiti della prescrizione decennale, di ottenere la restituzione delle penali illegittimamente applicate;

pubblicazione del dispositivo per una volta sul quotidiano Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera;

deve, infine, essere fissato un termine di 90 giorni per l'adempimento degli obblighi sopra indicati;

risulta applicabile, altresì (ai sensi degli artt. 140 octies, comma 7 Codice del Consumo e dell'art. 840 sexiesdecies, 7 comma c.p.c.), la misura coercitiva prevista dall'art. 614 bis cpc, la quale è idonea a garantire e rafforzare l'adempimento di una prestazione infungibile; pertanto, - tenuto conto della natura della prestazione e del vantaggio ricavabile per l'obbligato e derivante dall'eventuale inadempimento - si ritiene congruo fissare in € 2.000,00 la somma che parte convenuta dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo; le spese saranno liquidate con la sentenza di merito.

PQM

Visto l'art. 140 quater Codice del Consumo:

1. Accerta che le seguenti clausole – contenute nelle condizioni generali di contratto applicate da Autovia srl - sono vessatorie ed illegittime ai sensi degli artt. 33 e segg. codice del consumo:

a) clausole di applicazione di penali per contravvenzioni (€ 60,00) e mancato pagamento dei pedaggi (€ 30,00):

clausola 6.1 delle condizioni generali vigenti sino al 2022:

“6.1 (...) Il Cliente si obbliga a: (...) j) obblare qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente durante il periodo di noleggio e a darne comunicazione al Locatore al momento della restituzione del veicolo. Qualora la violazione non oblata, ovvero oblata, ma senza relativa comunicazione di cui al periodo precedente, fosse inviata al Locatore e fosse riconducibile al periodo di noleggio in questione, la stessa verrà gestita con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 60,00 iva compresa; k) pagare i pedaggi autostradali, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo i parcheggi pubblici e privati ecc. durante il periodo di noleggio. Qualora detti costi venissero richiesti al Locatore e questi fossero riconducibili al periodo di noleggio, gli stessi verranno gestiti con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 30,00 iva compresa...”;

(clausola sostanzialmente riprodotta anche nelle condizioni generali - apparentemente modificate nel 2022 e vigenti sino al marzo 2023 - al punto 3.4 e nell'allegata tabella “Penalità risarcitorie” e nel tariffario disponibili sul sito www.autovia.it”);

b) Penali in caso di furto o danni ai veicoli.

Clausola 6.5 delle condizioni generali vigenti sino al 2022:

“6.5. ...In caso di sinistro causato dal Cliente, anche in caso di acquisto dei pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penali risarcitorie danno e/o furto, verrà addebitato Euro 183,00 iva compresa per la gestione amministrativa del sinistro. A tale importo verranno aggiunte la spesa gestione del danno pari ad Euro 61,00 iva compresa e le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio. 6.7. Il Cliente in caso di danno causato al veicolo, è responsabile alla spesa per la produzione della stima tecnica del danno. Tale somma è pari ad Euro 61,00 iva compresa oltre al danno riscontrato al rientro e al fermo tecnico”;

clausola 3.4 delle condizioni generali vigenti nel 2022/ 23:

3.4 I costi a carico del Cliente sono stabiliti nella tabella “Penalità risarcitorie” e nel tariffario disponibili sul sito www.autovia.it Nello specifico al costo sostenuto per eventuali danni o furto, verranno aggiunte: - la spesa gestione pratica danno - le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio. - La spesa per la

produzione della stima tecnica del danno - la spesa di gestione pratica furto” (spesa gestione amm. sinistro passivo: € 183,00; spesa gestione danno: € 183,00; stima tecnica: € 61,00; spesa gestione pratica furto: € 183,00 oltre al costo del carburante”).

Condizioni generali attualmente vigenti:

“3.4. I costi e le penali a carico del Cliente sono stabiliti per tipologia specifica, rispettivamente, nella tabella “Policy Danni - Costi e risarcimenti”, disponibile al link: <https://www.autovia.it/policy-danni.pdf> e “Servizio & Accessori”, disponibile al link: <https://www.autovia.it/accessori.pdf>. Nello specifico, al costo sostenuto per eventuali danni o furti, verranno aggiunte qualora eventualmente applicabili al caso di specie: • la spesa gestione pratica danno/sinistro; • le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio; • la spesa per la produzione della stima tecnica del danno ove necessaria; • la spesa di gestione pratica furto (“spesa gestione amm. sinistro passivo: € 80,00; spesa gestione danno: € 0 per danni fino a € 100; € 80,00 per danni da € 101,00; spesa gestione pratica furto: € 183,00 oltre al costo del carburante”; stima tecnica: € 61,00”);

c) Clausola che regola la richiesta di rientro del veicolo.

Clausola 3.4 delle condizioni generali (riprodotta al punto 4.3 delle condizioni generali 2022/23):

“3.4 Qualora Autovia faccia richiesta di rientro del veicolo, prima della scadenza del contratto, per proprie esigenze amministrative e/o commerciali, il conducente è obbligato a consegnare il mezzo nella filiale di uscita o nella sede di Autovia a lui più vicina, entro e non oltre 72 ore dalla richiesta, salvo il risarcimento dei danni causati per la mancata consegna nei tempi previsti”;

d) Clausola sul rimborso delle spese sostenute dal cliente per avarie e breakdown.

Clausola 3.1 delle condizioni vigenti sino al 2022:

“3.1 il locatore si obbliga a rimborsare il cliente solo i costi e le spese sostenute nel corso del noleggio per guasti al veicolo purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta nonché documentate da idoneo documento fiscale intestato al locatore. Il locatore non sarà obbligato a rimborsare costi e/o spese sostenute dal cliente qualora non siano state preventivamente autorizzate in forma scritta”;

clausola 2.2 delle condizioni generali vigenti nel 2022/23

2.2: *“il locatore si obbliga alla restituzione dei costi e delle spese eventualmente sostenute dal cliente nel corso del noleggio per avarie o breakdown tempestivamente comunicati al locatore e non imputabili al cliente stesso, purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta nonché documentate da idoneo documento fiscale intestato al locatore”*;

clausola 2.3 delle attuali condizioni generali:

2.3” *...la restituzione dei costi e delle spese eventualmente sostenute dal cliente durante il noleggio, per avarie o breakdown (es. cambio olio) tempestivamente comunicati al locatore e non imputabili al cliente stesso, purchè le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta, sarà possibile solo in presenza di fattura intestata al locatore”*;

e) Clausola di deroga alla competenza territoriale.

Clausola 11 delle condizioni generali di contratto vigenti fino al 2023 (doc. 3.1):

11. FORO: Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Trento”;

2. accerta che le seguenti clausole – contenute nelle condizioni generali di contratto applicate da Autovia srl - costituiscono espressione di pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli ai sensi degli artt. 19 e segg. codice del consumo:

f) deroga alla franchigia e previsione di danni sempre imputabili ai consumatori.

Clausola 3.8 delle condizioni generali vigenti nel 2023:

“sono sempre escluse dalle penalità risarcitorie, i danni causati dal cliente volontariamente al veicolo o per incuria, nonché quelli relativi agli interni del veicolo (inclusi quelli a cruscotto, airbag, cinture di sicurezza, touchscreen display ecc..) al sottoscocca, ai tetti ed alla centinatura dei furgoni commerciali. E' escluso anche il danno causato dalla mancanza di valutazione dell'altezza del veicolo e degli oggetti sporgenti o sovrastanti il tetto. Esclusi anche i danni quelli causato al kit frizione, dovuto al fuorigiri del motore, i danni derivanti da errato rifornimento di carburante, la rottura di componenti per la circolazione non autorizzate su strade dissestate. E ancora, rimangono esclusi i danni a gomme e cristalli, i danni causati da eventi atmosferici o atti vandalici o incendi e i danni arrecati da clienti o da terzi alle serrature del veicolo”;

riprodotta in modo sostanzialmente conforme nella clausola 3.8 delle condizioni generali del 2024;

g) ingannevole omissione nella procedura di prenotazione on-line delle penali e delle informazioni sulle limitazioni applicabili alle franchigie;

2. dichiara l'intervenuta carenza di interesse dell'Associazione Movimento Consumatori con riferimento alla domanda di inibitoria alla inserzione nelle condizioni contrattuali ed all'applicazione con riferimento ai contratti attualmente vigenti e ai contratti futuri delle clausole relative all' applicazione delle penali per contravvenzioni e pedaggi, alla facoltà di recesso anticipato ed alla deroga alla competenza territoriale in quanto tali clausole sono state eliminate o modificate nelle condizioni generali di contratto attualmente vigenti;

3. inibisce ad Autovia srl l'inserzione nelle condizioni generali di contratto delle clausole di cui al punto b) (Penali in caso di furto o danni ai veicoli), di cui al punto d) (Clausola sul rimborso delle spese sostenute dal cliente per avarie e breakdown) e di cui al punto f) (Deroga alla franchigia e previsione di danni sempre imputabili ai consumatori);

4. ordina ad Autovia srl di indicare nella procedura di prenotazione on line ogni informazione in merito alle penali ed alle limitazioni alla copertura assicurativa ed alle franchigie applicabili nell'ipotesi in cui non vengano scelte coperture assicurative aggiuntive;

5. ordina ad Autovia srl la pubblicazione – sulla home page del proprio sito internet – di un avviso con un estratto del presente provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori della illegittimità delle clausole sopra indicate;

6. ordina ad Autovia srl di provvedere all'invio di una comunicazione scritta – contenente l'estratto del presente provvedimento - a tutti i propri clienti che abbiano subito (successivamente al 2014) l'applicazione delle penali di cui ai punti a) e b) (per contravvenzioni, pedaggi, furti o danni) sopra indicate, diretta ad informarli della illegittimità di tali clausole e del diritto (in caso di pagamento successivo al 2014 e nei limiti della prescrizione decennale) di ottenere la restituzione di quanto versato;

7. ordina alla Autovia srl di provvedere alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su Il Sole 24 Ore e sul Corriere della Sera;

8. assegna un termine di 90 giorni per l'adempimento degli ordini sopra indicati e fissa, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in misura di € 2.000,00 la penale dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Trento 03/05/2024

Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna